

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1631</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, PAZZAGLIA, CASSANO, de VIDOVICH,  
TREMAGLIA, BORROMEO D'ADDA**

*Presentata il 6 febbraio 1973*

### Ripristino del cumulo tra pensioni della previdenza sociale e retribuzioni dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra le norme che hanno formato oggetto della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale, una disposizione innovativa, quella contenuta nell'articolo 5 della legge medesima, ha privato, con decorrenza dal 1° maggio 1968, del diritto a percepire le normali quote di pensione i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli) ed autonomi che continuassero a prestare opera retribuita dopo la data del pensionamento.

Lo stesso principio, anche se attenuato nei suoi effetti economici, è stato ribadito nel testo della legge 30 aprile 1969, n. 153, che, all'articolo 20, disciplina il cumulo tra pensione e retribuzione in senso restrittivo e vessatorio nei confronti dei lavoratori medesimi.

Contro simile ingiusta ed antiggiuridica distinzione, operata, si noti, ai soli danni dei lavoratori pensionati dell'INPS, venne esplicita, sia in sede sindacale che legislativa, una ferma opposizione rispettivamente dalla CISNAL e dai parlamentari che ne affiancano l'azione alla Camera ed al Senato, battendosi per la tutela dei legittimi interessi delle cate-

gorie e specialmente di quelle meno provvedute. Essi infatti non trascurarono di richiamare l'attenzione del Governo, dei gruppi e dei sindacati della maggioranza sulla evidente incostituzionalità degli articoli di legge sopra indicati, contrari, oltre che al rispetto dei diritti quesiti, all'articolo 36 della Costituzione, secondo cui il lavoro è retribuito in proporzione alla sua qualità e quantità e non può, quindi, il compenso dovuto, operare una distinzione a seconda dei proventi che per altro titolo possano spettare al prestatore d'opera.

Con questa impostazione, disattesa dal Governo e anche purtroppo dalle organizzazioni sindacali unitarie, molti lavoratori assistiti dagli enti sindacali che l'avevano fatta propria, hanno inoltrato ricorso alla magistratura ordinaria prima ed a quella costituzionale poi, dando luogo, come è noto, alla sentenza n. 155 resa pubblica in data 22 dicembre 1969, con la quale la Corte costituzionale, accogliendo le tesi sulla illegittimità da noi sostenute, ha dichiarato la incostituzionalità delle norme in discussione.

La declaratoria della Corte dovrebbe quindi essere sufficiente affinché l'INPS, nella

propria responsabilità di organo della pubblica amministrazione, desse corso, in ossequio al dettato della stessa sentenza, ai provvedimenti amministrativi conseguenziali per il rimborso ai lavoratori delle somme indebitamente trattenute sulle rispettive quote di pensione.

Tuttavia, ad evitare che venendo meno tale adempimento, i lavoratori possano essere obbligati ad intraprendere individualmente altrettante ulteriori azioni in sede giudiziaria, il cui esito sarebbe indubbiamente posi-

tivo, ma comunque defatigatorio, riteniamo si renda necessario un atto legislativo che recepisca il dispositivo della sentenza e lo estenda, per ovvie ragioni di parità giuridica, alle successive limitazioni decorrenti dal 1° maggio 1969 ai sensi della citata legge numero 153.

Per questi motivi riteniamo nostro dovere sottoporvi la presente proposta di legge diretta ad una equa applicazione del giudicato della Corte costituzionale.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

A far tempo dal 1° maggio 1968 le norme contenute negli articoli 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)* della legge 18 marzo 1968, n. 238, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogate.

A far tempo dal 1° maggio 1969 sono altresì abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rimborsare i singoli lavoratori delle quote eventualmente prelevate sugli importi delle prestazioni pensionistiche mensili dal 1° maggio 1968 in poi al titolo previsto dalle leggi anzicitate.